

CITTÀ DI AGROPOLI



UFFICIO ENTRATE E PATRIMONIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	4
Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento	4
Art.2 - Soggetto passivo	4
Art.3 - Terreni agricoli.....	4
Art.4 - Aree Edificabili.....	4
Art.5 - Esenzioni [D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.59, comma 1, lettera c)] (D.L.n.93 del 27maggio 2008).....	5
Art.6 - Abitazione principale e sue pertinenze.....	5
Art.7 - Aree divenute inedificabili (D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.59, comma 1, lettera f)	6
Art.8 - Fabbricati fatiscenti (D.Lgs. 15/12/1997, n.446, art.59, comma 1 lettera h).....	7
Art.9 - Validità dei versamenti dell'imposta (D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)	8
Art.10 - Modalità dei versamenti - differimenti (D.Lgs.15/12/1997, n. 446, Art.59, comma 1,lettere n) ed o)	8
CAPO II - CONTROLLI	10
Art.11 - Attività di controllo	10
Art.12 - Compensi incentivanti al personale addetto	10
Art.13 - Modalità di notificazione	10
CAPO III - DEFINIZIONE AGEVOLATA I.C.I. EX COMMI 336 E 337 DELL'ART.1 DELLA L. 30/12/2004, N. 311	12
Art.14 - Definizione agevolata.....	12
Art.15 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	12
Art.16 - Adempimenti conseguenti.....	13
CAPO IV - NORME FINALI.....	14
Art.17 - Norme abrogate	14
Art.18 - Pubblicità del regolamento e degli atti	14
Art.19 - Entrata in vigore del regolamento	14
Art.20 - Casi non previsti dal presente regolamento	14
Art.21 - Rinvio dinamico.....	14

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, nonché dell'Art.50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art.2 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è individuato dalla normativa vigente.

Art.3 - Terreni agricoli

Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1, dell'Art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono dall'attività agricola almeno il 70% (settanta) del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 151 (centocinquanta) giornate lavorative.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali (ex-SCAU) previsti dall'Art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15

Art.4 - Aree Edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'Art.5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La giunta comunale determina i valori, con possibilità di modificarle periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dai tecnici dei servizi competenti.

4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale vigente o sue varianti a partire dalla data di approvazione definitiva da parte della Provincia od eventualmente da parte della Regione.
6. L'assenza di un Piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come Piano a totale iniziativa pubblica, che impedisce di fatto l'esercizio del diritto di edificazione, non individua l'area come fabbricabile fino alla sua totale definitiva approvazione e vigenza. L'assenza di un Piano attuativo, previsto nello strumento urbanistico generale come piano ad iniziativa privata, non ha alcuna influenza sulla qualificazione del terreno che rimane area tipizzata edificabile.

**Art.5 - Esenzioni [D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.59, comma 1, lettera c)]
(D.L.n.93 del 27maggio 2008)**

1. L'esenzione di cui all'Art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. A decorrere dall'anno 2008, ai sensi del Decreto Legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esenta dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

Art.6 - Abitazione principale e sue pertinenze.

1. E' considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), agli effetti dell'applicazione dei benefici dell'esenzione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta previste per le abitazioni principali:
 - a) l'abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
 - b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
 - c) l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari, adibito ad abitazione principale dell'assegnatario, o che sia concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto;
 - d) agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta l'abitazione locata con contratto registrato di durata superiore all'anno, a soggetto che l'utilizza come abitazione principale, con presentazione di autocertificazione, da parte del proprietario, con indicato l'Ufficio del Registro presso cui è registrato il contratto, il relativo numero e la serie, il nome del locatario e la data in cui è stato effettuato il versamento ai fini del rinnovo od inizio del contratto; ed autocertificazione da parte del locatario da cui si evince che è residente in Agropoli;
 - e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado di parentela in linea retta), con presentazione di autocertificazione con indicato il proprio stato di famiglia storico, del certificato di residenza, dei contratti di fornitura di energia elettrica, idrica e

- dichiarazione della tarsu, con presentazione da parte del beneficiante di autocertificazione da cui si evince che usufruisce dell'immobile in modo gratuito;
- f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto ultrasessantenne o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - g) Per le fattispecie sopra elencate l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in relazione al quale si è verificato il presupposto, una apposita comunicazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti richiesti.
2. E' considerata abitazione principale l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero (cittadino AIRE del Comune di Agropoli), a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Agropoli, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente.
 3. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il I (primo) grado, così come precisato al comma 2, lettera e).
 4. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2 (soffitta, cantina) C/6 (garage), C/7 (box o posto auto), limitatamente ad un garage o posto auto ed una cantina o soffitta, a condizione che non siano locate. L'assimilazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.
 5. In caso di due o più pertinenze, ai fini dell'agevolazione di che trattasi, vengono assimilate all'abitazione principale non più di due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione.

Art.7 - Aree divenute inedificabili (D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.59, comma 1, lettera f)

Ai sensi dell'Art.59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di cinque(5) anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta in edificabilità. Il rimborso dovrà essere disposto entro 6 mesi dalla richiesta.

Sono dovuti gli interessi nella misura legale (Art.13, D.Lgs. 504/92).

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

1. Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera somma versata;
2. Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'Art.5, comma 7, del D.Lgs. n. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'Art.5, comma 7, dello stesso D.Lgs. 504/92.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:

- non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

Art.8 - Fabbricati fatiscenti (D.Lgs. 15/12/1997, n.446, art.59, comma 1 lettera h)

1. Le caratteristiche di faticenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

S'intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'Art.31, comma 1, lettera c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti, e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

L'inagibilità o inabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, da presentare ogni anno;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 1/11/1968, n.15, da presentare ogni anno;

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del funzionario responsabile, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico od artistico secondo il criterio dell'Art.2, comma 5, del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla " A ", la consistenza in vani di tali immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art.9 - Validità dei versamenti dell'imposta (D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art.10 - Modalità dei versamenti - differimenti (D.Lgs.15/12/1997, n. 446, Art.59, comma 1, lettere n) ed o)

1. In sostituzione del pagamento tramite il Concessionario della riscossione, i soggetti obbligati devono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - Il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - Modello F 24
 - Sistemi elettronici di pagamento se attivati,
 - Presso gli sportelli della Tesoreria Comunale
 - Sistemi Informatici o telematici ove attivati
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1) sono differiti di 30 (trenta) giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 10 (dieci)

- giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, o per gravi calamità naturali.
3. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore ad €.12,00.
 4. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
 5. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato da compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
 6. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 475/1997.
 7. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.
 8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta, a seguito di accertamenti, risulta inferiore a 12 euro, comprensive di sanzioni ed interessi, e la violazione non deve essere ripetuta.
 9. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di €.12,00.
 10. I rimborsi possono essere richiesti a vario titolo tramite domanda in carta semplice con allegata la documentazione necessaria attestante il titolo al rimborso stesso.

CAPO II - CONTROLLI

Art.11 - Attività di controllo

1. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, l'Area Entrate e Patrimonio competente in materia d'I.C.I., cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione ed elusione
2. Ai sensi dell'Art.3 comma 57, della legge 662/1966, la percentuale non superiore allo 0,50% (zero cinquanta %) del gettito dell'imposta risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili ed a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.

Tale importo sarà utilizzato per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, prestazioni di servizi, acquisto di beni e per ogni altra attività finalizzata al potenziamento di tali uffici.

Art.12 - Compensi incentivanti al personale addetto

- a. Ai sensi dell'Art.59, comma 1, lett. p) del D.lgs n. 446 del 15/12/1997, il maggiore gettito dell'imposta riscossa a seguito dell'attività finalizzata alla lotta contro l'evasione è destinato fino alla misura massima del 15% (quindici per cento) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto al servizio;
- b. I compensi incentivanti la produttività vanno ripartiti a consuntivo, per ogni anno di riferimento;
 - b.1. nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore del Responsabile dell'Area Entrate e Patrimonio;
 - b.2. nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore del personale addetto al tributo, con provvedimento a cura del Responsabile dell'Area, che opererà tenendo conto dell'effettivo apporto individuale;
- c. In sede di riparto della quota del 50%, a ciascun dipendente non potrà, comunque, essere attribuito un compenso superiore all'80% della quota attribuita al Responsabile dell'Area. Eventuali economie restano acquisite all'Art.10 dello stesso Regolamento - Potenziamento Uffici Tributari del Comune.
- d. Il riparto dei compensi con le predette modalità decorre dal 1° gennaio 2011.

Art.13 - Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame d'idoneità.

3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08/01/2001 a cui si fa rinvio.

CAPO III - DEFINIZIONE AGEVOLATA I.C.I. EX COMMI 336 E 337 DELL'ART.1 DELLA L. 30/12/2004, N. 311

Art.14 - Definizione agevolata

1. I soggetti passivi dell'ICI, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che provvedono a presentare agli Uffici dell'Agenzia del Territorio, gli atti di attribuzione od aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando altresì a pena di decadenza dell'agevolazione sotto specificata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell'Art.1 della legge n. 311/2004, possono usufruire dell'agevolazioni I.C.I., versando l'imposta senza interessi e sanzioni amministrative, come meglio sotto riportato.
2. L'importo da versare comprende tutte le annualità a partire dall'ultimo anno di accertamento, in base alle vigenti disposizioni normative per ogni singolo immobile oggetto di agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile, adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione, in entrambi i casi di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.
3. Soggetti interessati alla definizione agevolata sono anche i soggetti che, pur non avendo più la titolarità dell'immobile, hanno comunque posseduto in passato, ma nell'arco temporale degli anni interessati dall'accertamento, detto immobile con le stesse caratteristiche.

Art.15 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. Il perfezionamento della definizione agevolata si concretizza tramite le seguenti fasi del procedimento, fatti salvi ulteriori adempimenti da farsi oggetto di specifici provvedimenti:
 - a. La presentazione ai competenti uffici addetti alla gestione degli atti catastali, degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio che la giunta stabilirà con apposita delibera .
 - b. Pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro il termine che la giunta stabilirà con apposita delibera delle somme pari alla sola imposta, applicando l'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili per i diversi anni di riferimento con le modalità che saranno rese note in tempo utile nel provvedimento di Giunta comunale;
 - c. Presentazione al Comune di Agropoli - Ufficio I.C.I., entro il termine stabilito dalla Giunta Comunale di cui prima, di apposita comunicazione, secondo il modello predisposto a cura dello stesso Ufficio, indicante

- l'avvenuta variazione catastale ed allegando copia del documento di aggiornamento presentato ai competenti uffici addetti alla gestione degli atti catastali ex D.M. 701/1994, ricevuta dell'avvenuto versamento I.C.I., nonché di altra documentazione utile per verificare la correttezza del pagamento effettuato.
2. All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, entro il termine di cui sopra, la rateizzazione che spetta al Funzionario Responsabile I.C.I. concedere o meno.
 3. Per la richiesta di rateizzazione, resta fermo che ai fini della ripartizione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di €.500,00, ed ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 1.000,00, salva diversa valutazione discrezionale del responsabile del servizio, che terrà conto di particolari situazioni di indigenza del contribuente.
 4. sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno.
 5. Viene determinato in €. 5.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria, o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.
 6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art.16 - Adempimenti conseguenti

1. L'Ufficio I.C.I. verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e nel caso in cui venga riscontrata una differenza, accerta le maggiori somme dovute con relative sanzioni ed interessi.
2. Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale, non può essere applicata l'agevolazione di cui al precedente Capo. In caso di omessa indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ed in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, l'Ufficio I.C.I. attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 dell'Art.1 della Legge 311/2004.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, i soggetti interessati che nelle cinque annualità trascorse non abbiano effettuato nei termini precedentemente stabiliti gli adempimenti sopra indicati, potranno usufruire delle scadenze sopra riportate.

CAPO IV - NORME FINALI

Art.17 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.18 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'Art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.19 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art.20 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - Le leggi nazionali e regionali
 - Lo statuto comunale
 - I regolamenti comunali

Art.21 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.